

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637
www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/02/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	1913

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27155/2010 proposto da:
BIANCA LILLA;

RICORRENTE

contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA ALL'ESTERO IN VENEZUELA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

CONTRORICORRENTI

PROVVEDIMENTO	SENTENZA
DATA	12/05/2010
ENTE GIUDICANTE	CORTE D'APPELLO DI ROMA
NUMERO	8350

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 190/2005 del Tribunale di Roma veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta da BIANCA LILLA nei confronti dell'Istituto Italiano di Cultura all'Estero e del Ministero degli Affari Esteri volta al riconoscimento delle mansioni

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/02/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	1913

superiori asseritamente svolte presso il detto Istituto in Venezuela, come da nota del Direttore dell'Istituto in data 6-10-1995, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Con ricorso del 25-10-2005 la BIANCA LILLA proponeva appello avverso la detta sentenza deducendone la erroneità e chiedendone la riforma con la declaratoria della sussistenza della giurisdizione italiana con conseguente rimessione al giudice di primo grado per la decisione nel merito sulla domanda.

L'Istituto ed il Ministero degli Affari Esteri si costituivano resistendo al gravame.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 12-5-2010 rigettava l'appello compensando le spese.

In sintesi, la Corte, premesso che risultava pacifico che il contratto ed il rapporto di lavoro erano disciplinati dalla "legge locale", stante l'espresso richiamo nel contratto stesso alla Legge n. 604 del 1992, articoli 27 - 29 (recte: del 1982), affermava che nella fattispecie sussisteva altresì la deroga alla giurisdizione italiana, contenuta, al momento della proposizione della domanda, nel testo vigente del modificato del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 154, che prevede espressamente la giurisdizione del "foro locale", così esplicitamente derogando ai sensi della Legge n. 218 del 1995, articolo 4, comma 2, alla generale previsione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Per la cassazione di tale sentenza la BIANCA LILLA ha proposto ricorso con due motivi.

Il Ministero degli Affari Esteri e l'Istituto Italiano di Cultura all'Estero in Venezuela hanno resistito con controricorso.

La BIANCA LILLA ha depositato memoria ex articolo 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alla lite.

Come è stato costantemente affermato da questa Corte e va qui ribadito, *"la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa"* con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine, o in

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/02/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	1913

calce, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, o sia conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata, ancorche' per tutti i gradi del giudizio. (v. fra le altre Cass.9-3-2011 n. 5554, Cass.7-12-2005 n. 27012, Cass.19-12-2003 n. 19487, Cass.7-3-2003 n. 3410).

Nella fattispecie la ricorrente risulta "*rappresentata e difesa dall'avv. Vi. Cl. del foro di (OMESSO) con studio in (OMESSO) (iscritto nell'albo dei cassazionisti), come da procura alle liti in calce al ricorso di 1 grado, materialmente congiunto, Rep. Atti notarili 918.98*" ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. St. Ma. con studio in (OMESSO).

Con la detta "*procura alle liti*", rilasciata in data 17 giugno 1998 presso il Consolato Generale d'Italia in Caracas, la BIANCA PORPORA nominava l'avv. GIALLO "*suo procuratore generale alle liti*", "*presso qualsiasi grado di autorita' giudiziaria*", con possibilita' "*tra l'altro*" di "*spiccare citazioni, eleggere domicili, fare interventi e sfratti; chiedere o accordare rinvii; tentare ogni mezzo di prova, sollevare incidenti e resistere ai medesimi, appellare le sentenze, promuovere giudizi di opposizione, di revocazione e di cassazione, chiedere ingiunzioni ed opporsi alle medesime, agire in via assicurativa, inoltrare domande di collocazione nei giudizi di esproprio; presentare comparse, note difensive, istanze, documenti vari e fare ogni e qualsiasi atto procedurale, anche se esso non risulta qui specificamente indicato*".

Essendo tale "*procura alle liti*" chiaramente "*generale*" (e di gran lunga anteriore alla sentenza impugnata), al Collegio non resta che rilevarne la invalidità in questa sede, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Infine, in considerazione della peculiarita' della lunga vicenda processuale, ricorrono giusti motivi (ex articolo 92 cpc, nel testo applicabile *ratione temporis*) per compensare le spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale alla lite; compensa le spese del giudizio di cassazione.